

COMUNE DI GAMBETTOLA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Approvato con delibera di Giunta CVomunale n. 108 del 08/08/2023

SOMMARIO

Articolo 1	- Oggetto e finalità del Regolamento
Articolo 2	- Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto
Articolo 3	- Ruolo del responsabile del servizio
Articolo 4	- Dipendenti coinvolti
Articolo 5	- Obblighi del personale in reperibilità
Articolo 6	- Turnazioni
Articolo 7	- Trattamento economico
Articolo 8	- Riposo compensativo
Articolo 9	- Pubblicità
Articolo 10	- Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 11	- Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività volte a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica e il rispetto di Leggi e Regolamenti alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione dei servizi anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

Per pronta reperibilità s'intende l'obbligo del singolo lavoratore o di un gruppo di lavoratori a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e prendere servizio raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.

L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni contrattuali di cui all'art. 24 del CCNL 21.05.2018 e l'istituto è stato confermato anche nel CCNL 16.11.2022.

Articolo 2 - Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto

Nel Comune di Gambettola il Servizio è necessario attivare l'istituto della reperibilità per i Servizi Demografici e Stato Civile: limitatamente alle mattine dei giorni di chiusura per ricevere le eventuali denunce di morte ed autorizzare i trasporti funebri (orario 8,30-12,30). Ricevuta la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede alla stesura dell'atto di morte ed al rilascio del permesso di seppellimento se trascorse le 24 ore dal momento del decesso. Qualora tale termine non rientri nella fascia oraria in cui opera il servizio di reperibilità, il rilascio del permesso di seppellimento e conseguente autorizzazione al trasporto della salma verrà rilasciato il giorno successivo. Il servizio funzionerà con una sola unità per ogni turno reperito all'interno del Servizio di Stato Civile, titolare di delega allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e giudicato idoneo dal Responsabile del Settore

Articolo 3 - Ruolo del Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore per il quale è istituita la pronta reperibilità deve, attraverso propri atti gestionali:

- individuare i periodi dell'anno e le fasce orarie in cui ritiene necessario attivare il servizio sulla base di una propria ed autonoma valutazione delle esigenze e necessità da soddisfare;
- individuare, in base alle competenze necessarie, il personale da inserire nei turni scegliendo tra i dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire nel caso specifico. I lavoratori, ove necessario, possono essere individuati anche tra i dipendenti di altre aree (non interessate alla reperibilità) purché in possesso della categoria e profilo professionale richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità. In questo caso dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del lavoratore ed il consenso del responsabile del servizio in cui il lavoratore è inserito.
- individuare gli strumenti (telefoni cellulari, chiavi, ecc...) che devono essere forniti per espletare l'intervento;
- predisporre i turni di reperibilità con cadenza mensile e congruo anticipo provvedendo anche a programmare eventuali sostituzioni del personale;
- trasmettere periodicamente all'Ufficio Personale un prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, con indicazione della durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti, la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata (ai fini della liquidazione delle rispettive competenze), i periodi di riposo compensativo fruiti nel corso del mese, precisando i periodi che comportano riduzione dell'orario settimanale e quelli che invece non comportano riduzione dell'orario settimanale come specificato nel successivo art. 8;
- impartire le disposizioni e istruzioni al personale addetto al servizio e riceverne i rapporti verbali o scritti richiesti.

Articolo 4 - Dipendenti coinvolti

Il servizio di reperibilità viene eseguito ricorrendo, ove possibile, alla volontaria adesione di personale dipendente. In caso contrario i turni che resteranno scoperti saranno completati inserendo anche lavoratori non volontari individuati dal Responsabile tra quelli assegnati al servizio interessato.

Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che:

- non possono garantire di raggiungere la sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- siano esonerati da norme di legge

Inoltre:

1. il dipendente non dovrà essere posto in reperibilità nei giorni in cui usufruisce di congedo ordinario, straordinario, di recupero o dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dalla legge 53/00;
2. per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità il Responsabile del Settore dovrà valutare attentamente la particolare posizione soggettiva di quei lavoratori che rientrano in categorie soggette a particolari tutele da parte della normativa (ad es. lavoratrici madri e lavoratori padri con riferimento all'età dei figli, lavoratori che hanno a carico un disabile, lavoratori con rapporto di tempo parziale, ecc.);
3. i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per

limitati periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

Articolo 5 - Obblighi del personale in reperibilità

I lavoratori addetti a servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della reperibilità non possono, salvo per le motivazioni sopra indicate, rifiutare di partecipare a tale servizio ed essere inseriti negli appositi turni.

Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo tutti i recapiti telefonici del caso. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato. Una volta ricevuta la telefonata sul cellulare di servizio, il dipendente posto in reperibilità deve raggiungere entro 30 minuti il luogo di lavoro o altro luogo indicato per svolgere l'attività che ha richiesto la necessità di attivare il servizio di reperibilità.

Il dipendente è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al Responsabile, attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto.

Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso dipendente, in tale ipotesi o in caso di rifiuto o tardivo intervento, può anche essere soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare (art. 3 del C.C.N.L. 11/04/2008).

Articolo 6 - Turnazioni

La determinazione dei turni di reperibilità dovrà tener conto della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati e della necessità di garantire a ciascuno una giusta alternanza con riferimento al diritto di fruire delle giornate di festività (domenica o altre festività infrasettimanali).

Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 6 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, comma 3, del C.C.N.L. 21/05/2018 (oggi art. 7, comma 1 lett. k) del CCCNL 16/11/2022).

Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario di lavoro dei servizi interessati.

La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica (ad es. cambio di turno consensuale tra due dipendenti) può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del responsabile del servizio competente. Sarà lo stesso a provvedere direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, non può effettuare il servizio per sopravvenuta malattia o infortunio o altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati e prontamente comunicati.

Articolo 7 - Trattamento economico

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

L'importo dell'indennità è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato, così

come non compete al titolare di una posizione organizzativa.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38- bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4 dell'Art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018.

Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di pronta reperibilità.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del CCNL 16/11/2022, la misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 può essere elevata in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 8 - Riposo compensativo

Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade di domenica o nella giornata di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo così articolato:

- per lo stesso numero di ore in cui è rimasto reperibile e la fruizione di questo riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce (conseguentemente il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana).
- per lo stesso numero di ore in cui è stato chiamato in servizio e la fruizione di tale riposo comporta riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

Quando il periodo di reperibilità cade in un giorno festivo infrasettimanale, solo se il lavoratore è stato chiamato in servizio può, rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestatato (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo), usufruire del riposo compensativo pari al numero delle ore di servizio reso con riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

Articolo 9 - Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale che ne sancisce la piena esecutività.